



**CITTA' DI PIOVE DI SACCO**  
**Provincia di Padova**

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI  
ANIMALI IN CITTA' E PER LA CIVILE CONVIVENZA**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale**  
**n. 81 del 23/12/2010**

# **REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA' E PER LA CIVILE CONVIVENZA**

## **TITOLO I PRINCIPI, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Principi e finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione e definizioni
- Art. 3 Profili istituzionali
- Art. 4 Detenzione, divieti e maltrattamento di animali
- Art. 5 Avvelenamento di animali
- Art. 6 Attraversamento di animali
- art. 7 Esposizione e commercializzazione di animali
- art. 8 Mostre, fiere, esposizioni e circhi
- art. 9 Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione
- art. 10 Pet-therapy

## **TITOLO II CANI**

- Art. 11 Modalità di detenzione e strutture di ricovero
- Art. 12 Specificazioni per la detenzione ed il benessere del cane
- Art. 13 Conduzione del cane nei luoghi ed aree pubbliche o ad uso pubblico
- Art. 14 Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici
- Art. 15 Obbligo di raccolta delle deiezioni solide
- Art. 16 Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale
- Art. 17 Detenzione di cani da guardia
- Art. 18 Percorsi formativi

## **TITOLO III GATTI E COLONIE FELINE**

- Art. 19 Definizioni e prescrizioni generali
- Art. 20 Gestione e affidamento delle colonie feline
- Art. 21 Detenzione dei gatti di proprietà

## **TITOLO IV ALTRI ANIMALI**

- Art. 22 Animali sinantropi
- Art. 23 Volatili d'affezione o da compagnia
- Art. 24 Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari
- Art. 25 Pesci a animali acquatici
- Art. 26 Altre specie di animali utilizzate a scopo d'affezione o da compagnia
- Art. 27 Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

## **TITOLO V SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 28 Sanzioni
- Art. 29 Vigilanza
- Art. 30 Entrata in vigore

# **REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA' E PER LA CIVILE CONVIVENZA**

## **TITOLO I PRINCIPI, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Principi e finalità**

Il Comune di Piove di Sacco promuove il benessere e la tutela degli animali garantendo la salute pubblica e la tutela dell'ambiente, favorendo i principi di corretta e civile convivenza tra uomo e animali ed evitando possibili utilizzi riprovevoli degli animali.

Individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

Intende promuovere e sostenere interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi ed equilibri ecologici.

Riconosce fondamentale il ruolo dell'informazione e della formazione del cittadino nel raggiungimento di tali obiettivi.

Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

In accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15/10/1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi e con la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane il diritto all'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Allo scopo di favorire l'affidamento degli animali presenti nelle strutture recettive per animali abbandonati o randagi, organizza e promuove politiche e campagne di sensibilizzazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

Si impegna a favorire attività e iniziative volte ad agevolare l'accesso degli animali nei luoghi e sui mezzi di trasporto pubblici e a sensibilizzare le strutture e gli esercizi pubblici ad agevolare la possibilità di accesso delle persone con i propri animali.

Per raggiungere tali finalità può ricorrere, oltre che agli enti e strutture istituzionalmente deputati, anche alle associazioni di volontariato, alle guardie zoofile e a soggetti di volta in volta individuati.

Il Comune, in stretta collaborazione con i Servizi veterinari dell'Azienda ULSS competente, nei casi di accertata impossibilità dei proprietari di animali d'affezione di detenerli, può determinare un contributo per il loro mantenimento o provvedere alla loro temporanea custodia in apposite strutture.

### **Art. 2 Ambito di applicazione e definizioni**

Il presente Regolamento si applica a tutte le specie animali rientranti nelle sotto indicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale, in quelle fattispecie non già normate dalla legislazione vigente.

Si definisce:

- a. animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio: il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Vengono altresì compresi quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici e pericolosi ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
- b. animale da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare (polli, conigli ...);
- c. animale sinantropo: animale che vive in contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui può trarre sostentamento (es. piccioni, topi ...);
- d. colonia felina: gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, registrati e censiti dal Servizio Veterinario dell'USSL di competenza;
- e. fauna selvatica – tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale;
- f. allevamento di cani e gatti per attività commerciali – la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 femmine o 30 cuccioli per anno;
- g. commercio di animali da compagnia – qualsiasi attività economica quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Le norme del presente regolamento in particolare non si applicano:

1. alle attività di studio e sperimentazione;
2. alle specie selvatiche il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni, in particolare per l'esercizio della caccia e della pesca;
3. alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata secondo la vigente normativa sulla caccia.

### **Art. 3 Profili istituzionali**

1. Il Testo Unico delle leggi sanitarie, Regio Decreto n. 1265 del 27/07/1934, ed il D.P.R. 31/03/1979, conferiscono al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico.
2. Il Regolamento di Polizia Veterinaria, DPR 320/1954, dispone agli articoli 17,18 e 24 che qualsiasi concentrazione di animali debba essere sotto la tutela e vigilanza del Servizio veterinario competente. Si ritiene che i negozi di animali, le fiere, le esposizioni e i circhi rientrino nella definizione di "concentrazione di animali" e pertanto debbano essere sottoposti alla tutela e vigilanza del servizio veterinario.
3. Il Sindaco, sulla base del dettato degli articoli 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste nel presente regolamento.
4. Nel territorio comunale il Sindaco per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio di competenza.
5. La Legge 11/02/1992 n. 157 determina le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
6. Il Comune, in base alla Legge nazionale 281/1991 e alla Legge regionale 60/1993, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono. La legge regionale prevede che il Comune e i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS competenti per territorio:
  - promuovano e attuino corsi di formazione e/o aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, personale di vigilanza, operatori del settore e associazioni di volontariato;

- promuovano programmi di formazione e informazione rivolti alle scuole e ai cittadini, anche in collaborazione con le Associazioni protezionistiche riconosciute.
- 7. La Legge 20/07/2004 n. 189 detta disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
- 8. La Giunta Regionale del Veneto ha adottato provvedimenti di definizione di Linee guida per la gestione delle complesse materie riferite ad animali pericolosi (DGR 3882/2001), animali nei circhi e mostre itineranti (DGR 1707/2004) ed anagrafe canina (DGR 887/2004 e DGR 1515/2004).
- 9. La Legge regionale n. 3 del 3/01/2005 ha individuato disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet-therapy), indicandone tra l'altro le finalità, modalità di applicazione e la formazione degli operatori.

#### **Art. 4 Detenzione, divieti e maltrattamento di animali**

1. Fermo il rispetto delle norme vigenti in materia di maltrattamento di animali, è severamente vietato abbandonare o maltrattare qualsiasi tipo di animale.
2. Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e razza e in particolare:
  - a) rifornirlo di cibo e acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
  - b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
  - c) consentirgli una idonea possibilità di esercizio fisico;
  - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
  - e) garantire la tutela da terzi da aggressioni;
  - f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
  - g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con un fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni;
  - h) la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria; la lunghezza della catena non deve comunque essere inferiore ai quattro metri o deve disporre di un anello od altri meccanismi di scorrimento.
3. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, sottoporli ad eccessivi sforzi o fatiche.
4. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
5. E' vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione.
  - Qualora richiesto dalle caratteristiche della specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi;
  - gli animali non in grado di convivere con altri dovranno essere opportunamente separati;
  - i detentori di animali selvatici autoctoni o esotici devono riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie.
6. E' vietato addestrare animali per combattimenti.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica.
8. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. 17/07/2004).
9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali.

10. Viene contrastato il dono di animali come premio, ricompensa o omaggio, in particolare ai minori di anni 16, senza l'espresso consenso di chi esercita la loro patria potestà.
11. E' opportuno scoraggiare la riproduzione non pianificata degli animali.
12. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tener conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.
13. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici.
14. Il conducente di un autoveicolo che trasporti animali deve fare riferimento alla normativa vigente in materia, assicurando: l'aerazione del veicolo; la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati; la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale. Se un animale viene lasciato in sosta in un autoveicolo è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve essere di durata tale da creare disagio all'animale e non deve essere a diretta esposizione del sole.
15. E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'acconteraggio.
16. E' vietato sopprimere animali d'affezione in modo non eutanatico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato solamente da un medico veterinario nei casi previsti.
17. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti e al vicinato. Deve essere assicurata la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato, secondo i limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 del Codice civile.
18. E' vietato esporre o vendere animali colorati artificialmente.
19. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a 5 o di gatti superiore a 10, con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo strettamente necessario all'allattamento, e comunque mai superiore ai due mesi, per motivi di sicurezza e sanità pubblica, è obbligatorio il preventivo parere favorevole del Servizio veterinario del Servizio AUSSL competente, da trasmettersi al Comune.
20. I detentori a qualsiasi titolo di animali, qualora accedono ai luoghi pubblici, o aperti al pubblico, devono provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni dei loro animali ed essere muniti di idonea attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni.
21. I cani nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto devono essere tenuti con la museruola ed al guinzaglio, il quale non sia più lungo di 1,5 metri; i gatti e altri animali d'affezione devono essere trasportati in idonei contenitori.
22. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani o altri animali pericolosi di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
23. E' vietato aizzare cani o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali o provocare il danneggiamento di cose.
24. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta e inadatta, ovvero condurli in luoghi inadatti al loro benessere e alla sicurezza altrui.
25. E' fatto divieto molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo l'esercizio della caccia e della pesca svolti nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 5 Avvelenamento di animali**

1. E' proibito a chiunque di spargere o depositare in modo incontrollato ed improprio, in luoghi ai quali possano accedere animali e persone, alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche.
2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite da personale competente e con le modalità e precauzioni previste dalla legge, affiggendo avvisi contenenti anche l'indicazione dell'antidoto, e in modo comunque da non nuocere ad altre specie animali.

3. I medici veterinari pubblici o privati, che abbiano il sospetto clinico e/o la conferma da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalarli al Servizio Veterinario dell'Azienda USSL competente e all'Amministrazione comunale; in detta segnalazione dovrà essere indicato il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

#### **Art. 6 Attraversamento di animali**

Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovrà essere installata, a cura degli uffici competenti, idonea cartellonistica di segnalazione, indicante in modo stilizzato la specie interessata, ed eventuali rallentatori del traffico.

#### **Art. 7 Esposizione e commercializzazione di animali**

1. In caso di vendita in esercizi commerciali, fiere, mostre e altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano sottoposti ad eccessivo stress e non vengano turbati o alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni morfo-fisiologiche.
2. Sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'Azienda USSL di competenza, si devono assicurare agli animali:
  - a. un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla permanenza temporale nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
  - b. una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
  - c. un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento di fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
  - d. gabbie adeguate alla mole, al numero, e alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati
  - e. ricoveri aventi idonei requisiti igienico-sanitari;
  - f. la somministrazione di cibo e di acqua in quantità sufficienti ed un adeguato periodo di illuminazione anche durante la chiusura infrasettimanale.
3. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche eto-fisiologiche degli animali ed alla durata del trasporto.
4. Deve essere compilato un apposito registro di carico e scarico degli animali, secondo la normativa vigente, che possa consentire la tracciabilità di tutti i soggetti, con particolare riferimento agli animali morti.
5. E' altresì vietato:
  - a. esporre animali alla presenza di raggi solari diretti; qualora gli animali fossero tenuti in vetrina, questa dovrà essere munita di tende e comunque idonea a creare un'ombra artificiale;
  - b. somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza o alla vista di terzi, o comunque estraneo all'attività commerciale;
  - c. esporre animali che non sono in buone condizioni di salute; questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati.
6. Chiunque intenda esercitare l'attività di allevamento, addestramento e custodia di animali a fini commerciali deve presentare al Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prevista all'art. 19 della Legge n. 241/1990.
7. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

#### **Art. 8 Mostre, fiere, esposizioni e circhi**

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi è soggetto alla vigilanza e alla autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda USSL competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1707 del 18 giugno 2004 in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla D.G.R. n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi.

2. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore ai 4 mesi e ai soggetti non svezzati delle altre specie animali.
3. Viene consentita la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che gli animali abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalla Autorità sanitarie competenti per territorio.
4. Tutti i cani devono essere obbligatoriamente correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente e iscritti all'anagrafe canina.
5. In merito alle manifestazioni popolari, il Sindaco, sentito il parere favorevole dell'Azienda USSL, a cui ne compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali, fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi determinati nell'art. 4 del presente regolamento.
6. In particolare è autorizzato lo svolgimento di gare di equidi ed altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:
  - a) la pista delle corse sia ricoperta di materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; qualora il percorso non sia su terreno asfaltato o cementato, deve comunque essere privo di asperità e irregolarità tali da costituire pericolo per gli animali;
  - b) il percorso della gara, nel caso di cui alla precedente lettera a) venga circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni;
  - c) sia identificato un Medico veterinario che garantisca una competente assistenza agli animali durante tutta la durata della manifestazione.

#### **Art. 9 Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione**

1. Il Regolamento CE/1774/2002 e Le linee guida regionali di applicazione, approvate con D.G.R. 2997/2004, normano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti mediante incenerimento o seppellimento.
2. Il seppellimento degli animali d'affezione di proprietà di privati (non esercenti quindi attività correlate all'allevamento o commercio di animali) è possibile, con eccezione per gli equini, nel territorio di proprietà del proprietario/detentore o in un cimitero di animali, previa esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva o infestiva trasmissibile ad uomini o animali.
3. I cimiteri per gli animali d'affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati; se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'art. 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.
4. Sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito degli strumenti urbanistici adottati, previo parere della competente Azienda USSL per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica.

#### **Art. 10 Pet-therapy**

Tenuto conto di quanto previsto dalla L.R. 3/2005 che disciplina la terapie complementari, fornendo disposizioni per l'applicazione e la formazione degli operatori in materia di pet-therapy, e la D.G.R. di attuazione del 18 marzo 2005 n. 962, l'Amministrazione comunale ritiene opportuno favorire iniziative con finalità di promuovere e agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia di loro proprietà o altri animali comunque utilizzabili per la pet-therapy. In particolare è opportuno favorire tale terapia per disabili, anziani, bambini e persone con particolare condizione di disagio (es. carcerati, ospiti di comunità ..), anche se residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette, o ricoverati presso istituti di cura.



## TITOLO II CANI

### Art. 11 Modalità di detenzione e strutture di ricovero

1. La cattura dei cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali, è di competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell'Azienda USSL competente per territorio, con segnalazione al corpo di Polizia Locale.
2. E' fatto obbligo al proprietario o altro detentore di cani, di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS o da medici veterinari liberi professionisti autorizzati.
3. Dato che la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria, è consentito detenere cani legati alla catena, di lunghezza minima non inferiore ai quattro metri o munita di anello o altri meccanismi di scorrimento, adeguata alle caratteristiche fisiche e di salute del cane e che consenta il moto fisiologico. In ogni caso al cane deve essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua, ed esso dovrà disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare deve essere flessibile, regolabile e non stretto.
4. In ogni fase del rapporto uomo-cane è vietato l'uso del collare elettrico e altri strumenti coercitivi, usati in particolare per la fase dell'addestramento, che provochino effetti di dolore.
5. Per i cani custoditi in apposito recinto, purché in modo non permanente, la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati della sotto riportata tabella e la recinzione dovrà avere una visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più determinerà un aumento minimo della superficie disponibile.
6. Ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 6/02/2003, recepito con DPCM 28/02/2003 n. 358, le dimensioni minime dei box per cani ed annessi recinti all'aperto sono:

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento coperto/cane in mq	Superficie minima adiacente ai box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani: mq per ciascun cane	Oltre 3 cani: mq per ciascun cane
Fino a 10 kg	1,0	1,5	1,0
Da 11 a 30 kg	1,5	2,0	1,5
Oltre 30 kg	2,0	2,5	2,0

Sono auspicabili comunque ricoveri di maggiori dimensioni, a seconda della taglia dell'animale. Tali requisiti si applicano anche alle attività di commercio, con esclusione delle toelettature, mentre non si applicano ai canili sanitari ed ai rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente.

7. In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno di apposito recinto, le dimensioni dovranno essere aumentate nella misura in cui venga consentita all'animale un'adeguata possibilità di movimento ed esercizio fisico.
8. I recinti, permanenti o temporanei, per la detenzione dei cani devono essere collocati ad una distanza minima di 5 metri dal confine della proprietà privata nella quale sono detenuti i cani.
9. Le recinzioni della proprietà privata confinante con strade pubbliche o altre proprietà private devono essere costruite e conservate in modo tale da evitare che l'animale possa scavalcarle o mordere o arrecare danni a persone, animali o cose che si trovino dall'altra parte della recinzione. Se le recinzioni confinano con luogo pubblico o ad uso pubblico, vige l'obbligo di segnalare con un cartello la presenza del cane. Resta fermo il concorso del danneggiato che abbia adottato un comportamento incauto nei confronti dell'animale.
10. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dell'incolumità pubblica legata alla potenziale aggressività dei cani, si ricorda che esistono specifiche

tipologie di cane per la cui gestione è opportuno venga prestata particolare attenzione da parte del proprietario/detentore e delle Autorità competenti.

#### **Art. 12 Specificazioni per la detenzione ed il benessere del cane**

1. Al cane, considerato fra gli animali più sociali e mentalmente dotati e raffinati, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana. Chi tiene un cane pertanto dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria.
2. Il cane deve essere dotato di una cuccia che dia effettivo riparo dalle intemperie e dal sole e dovrà essere collocata ad almeno cinque metri dal confine della proprietà, in caso di distanze inferiori dovrà sempre essere acquisito il benestare scritto del confinante.
3. Per i cani detenuti all'interno dei centri abitati, i rispettivi proprietari dovranno porre particolare cura a che gli animali non rechino disturbo al vicinato e non creino disagi per l'igiene, anche limitando il numero di animali detenuti.

#### **Articolo 13 – Conduzione del cane nei luoghi ed aree pubbliche o ad uso pubblico**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate da appositi cartelli di divieto.
2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,5 m in ottemperanza all'ordinanza del 3 marzo 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e i padroni dovranno portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere.
3. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi pubbliche sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani (anche limitatamente a determinate ore del giorno, debitamente segnalate). Solo in tali zone i cani potranno essere tenuti liberi da guinzaglio. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.

#### **Articolo 14 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici**

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso qualora non espressamente vietato mediante affissione di avviso all'esterno degli stessi. L'accompagnatore dovrà tenerli a guinzaglio e avere cura che non sporchino e/o non creino disturbo o danno. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso, salvo diversa indicazione dei responsabili della struttura.
4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio, ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa, e l'accompagnatore deve portare con sé una museruola adatta.

5. Negli esercizi dove si detengono, trasformano e manipolano alimenti, l'accesso ai cani è vietato. Nei locali di somministrazione alimenti quali bar, ristoranti ... l'accesso è consentito secondo le indicazioni del responsabile degli stessi.

#### **Articolo 15 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, ad uso pubblico o su aree private non proprie, alle quali abbiano accesso gli animali, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo, depositandole nei cestini-contenitori pubblici per rifiuti o, se presenti nelle vicinanze, in quelli appositamente adibiti a raccolta deiezioni.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, bordo strada, ecc.) dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti/contenitori, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

#### **Articolo 16 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale**

1. I cani vaganti sono catturati dal competente Servizio gestito dall'Azienda USL e dopo essere condotti presso il Canile sanitario sono restituiti al proprietario dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente il Servizio Veterinario dell'Azienda USL o la Polizia Municipale per il suo recupero. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.

3. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali.

4. L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con Enti o Associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali, per il ricovero presso le loro strutture dei cani randagi dopo il periodo obbligatorio di osservazione presso il canile sanitario, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere animale e in generale per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

#### **Articolo 17 - Detenzione dei cani da guardia**

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.

2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

3. Qualora gli animali siano tenuti a catena – per le necessità sopra specificate - dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

#### **Articolo 18 – Percorsi formativi**

1. Conformemente all'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009 è fatto obbligo per i proprietari dei cani cosiddetti impegnativi di frequentare appositi percorsi formativi con conseguimento di relativo patentino/attestazione. La qualità di "cane impegnativo", ed il conseguente obbligo viene determinato da parte del medico veterinario curante il quale avrà la responsabilità della propria decisione.

2. I servizi veterinari nel caso in cui rilevino rischi prescriveranno apposite indicazioni terapeutiche ed iscriveranno il singolo animale ad un registro speciale aggiornato.

3. Tali soggetti sono sottoposti ad assicurazione obbligatoria.

4. Il Comune si impegna ad organizzare tale tipo di percorsi congiuntamente alla Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini Professionali dei Medici Veterinari, la

Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie, le Associazioni di protezione degli animali, nonché cercando la collaborazione ed il contributo dei Comuni limitrofi.

### **TITOLO III GATTI E COLONIE FELINE**

#### **Art. 19 Definizioni e prescrizioni generali**

1. Si intende per “gatto libero” il gatto non di proprietà che vive costantemente in stato di libertà sul territorio.
2. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti ai sensi della L.R. 60/1993 ed, ai sensi della normativa vigente, sono tutelati dal Comune. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Piove di Sacco procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.
3. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti, deve rispettare le norme relative all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di cibo e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
4. Per quanto si riferisce alle colonie feline:
  - a. spetta all'Azienda USSL di competenza la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite, nonché l'identificazione delle colonie stesse;
  - b. previo accordo con i Servizi veterinari dell'Azienda ULSS di competenza, gli Enti, le Associazioni iscritte all'albo regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;
  - c. le colonie feline non possono essere spostate dal loro “habitat”; eventuali trasferimenti possono essere fatti solo previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza.

#### **Art. 20 - Gestione e affidamento delle colonie feline**

1. E' vietato a chiunque, nelle aree pubbliche, ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina registrata, da parte di personale autorizzato.
2. L'elenco delle colonie registrate dal Servizio Veterinario dall'Azienda USSL, comunicato al Comune, può essere consultato dai cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.
3. Il Comune, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari e gattare, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi, previa richiesta, potranno essere affidate colonie feline; l'affidamento sarà sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite.
4. Ai gattari, o referenti di colonie feline, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, potrà essere permesso l'accesso ad aree pubbliche individuate.
5. L'ingresso dei soggetti autorizzati alla cura dei gatti in zone di proprietà dei privati è soggetta al consenso del proprietario.
6. Sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

#### **Articolo 21 - Detenzione dei gatti di proprietà**

1. E' fatto divieto di tenere i gatti permanentemente in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

#### **TITOLO IV ALTRI ANIMALI**

##### **Art. 22 – Animali sinantropi**

Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o proposta del Servizio veterinario dell'Azienda USSL di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compreso la cattura e, ove necessario, la eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite e risolvere eventuali problemi igienico sanitari da essi creati.

##### **Art. 23 - Volatili d'affezione o da compagnia**

1. In aggiunta a quanto determinato all'art. 4 del presente regolamento, si forniscono le seguenti specifiche:
  - a. lo spazio di ogni gabbia/voliere deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente, senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere;
  - b. qualora la gabbia contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento di animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche ...;
  - c. le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero, non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
  - d. si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
  - e. le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie e abbeveratoi, posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;
  - f. qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;
  - g. le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di posatoi adeguati alle specie ivi detenute; devono essere posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

##### **Art. 24 – Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari**

1. In aggiunta a quanto indicato all'art. 4 del presente regolamento, si forniscono le seguenti specifiche:
  - a. le dimensioni dei terrari devono essere adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche per ogni specie;
  - b. date le caratteristiche eteroterme degli animali in questione, si deve prestare particolare attenzione ai parametri ambientali delle strutture di ricovero, con particolare riferimento alla luce, temperatura ed umidità;

- c. qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi devono provenire da canali commerciali codificati e appositamente predisposti e non devono essere sottoposti a inutili sofferenze.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

#### **Art. 25 – Pesci e animali acquatici**

In aggiunta a quanto determinato all'art. 4 del presente regolamento, si forniscono le seguenti specificazioni:

- a. gli animali acquatici dovranno essere detenuti nel rispetto delle esigenze eto-fisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento, tenuto conto del proprio comportamento sociale;
- b. in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione dell'acqua; le caratteristiche chimico-fisiche e la temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie presenti;
- c. è sconsigliato l'uso di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

#### **Art. 26 – Altre specie animali utilizzate a scopo d'affezione e da compagnia**

In aggiunta a quanto indicato all'art. 4 del presente regolamento, per quanto riguarda la detenzione di animali d'affezione solitamente allevati a scopo industriale e/o solitamente non allevati a scopo d'affezione, si forniscono altresì le seguenti specifiche:

- a. la detenzione dovrà essere soggetta a parere favorevole da parte del Sindaco, previa comunicazione all'Azienda USSL competente per territorio per eventuale rischio sanitario;
- b. il Servizio veterinario dell'Azienda USSL potrà individuare le fattispecie a cui applicare la deroga a quanto previsto nel precedente punta a);

#### **art. 27 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare**

1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti specifiche per materia, l'allevamento indiscriminato di animali da reddito (polli, conigli ...) nei centri abitati non è consentito, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti ..).
2. In particolare, nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è di massima vietato. In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito su aree private scoperte, previo nulla osta del Sindaco e comunicazione all'Azienda USSL territorialmente competente di una dichiarazione da parte del detentore degli animali che indichi:
  - a. che l'allevamento di animali è compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
  - b. che siano preventivamente identificati il numero e tipologia degli animali che si intende detenere;
  - c. che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
  - d. che i detentori degli animali applichino una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
  - e. che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.
3. Le medesime informazioni all'Azienda USSL dovranno essere fornite dai detentori di allevamenti a carattere familiare di animali da reddito in zone agricole, i quali però non necessitano di nulla osta.
4. Per eventuali problematiche inerenti al benessere ed alla sanità animale il supporto tecnico-scientifico è dato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USSL competente per territorio.

## **TITOLO V SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 28 - Sanzioni**

1. Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, si applicano le sanzioni nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla polizia urbana e rurale.

2. Queste ultime vengono determinate con apposita Deliberazione di Giunta comunale ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 29 - Vigilanza**

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria (art. 57 Codice Procedura Penale) e tutti i soggetti preposti al controllo in virtù dell'art. 13 della L. 689/81.

### **Art. 30 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo mesi tre dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. Vengono abrogate le disposizioni comunali previgenti nelle medesime materie, incompatibili con quanto disposto dal presente Regolamento.